

Il **magistrato onorario** è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero; l'aggettivo "onorario" sta ad indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta. La previsione della magistratura onoraria trae origine dal disposto dell'art.106, 2 comma, della Costituzione, che stabilisce che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". Il Regio Decreto 30 Gennaio 1941 nr.12, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 Febbraio 1941 nr.28, rubricata come "Ordinamento Giudiziario", tuttora vigente, prevede varie figure di magistrato onorario.

### **Il Giudice Onorario di Tribunale**

Con la significativa riforma attuata con il d. lgs. n. 51/1998, denominata del "*Giudice unico*", vennero istituite due nuove figure: il *Giudice Onorario di Tribunale* ed il *Vice Procuratore Onorario*.

In realtà, le due figure scindono quella che era l'attività del **Vice Pretore Onorario**, magistrato onorario venuto meno con la soppressione dell'Ufficio Giudiziario del Pretore nella riforma del Giudice unico. La disciplina piuttosto scarna del predetto decreto è stata poi integrata da apposite circolari del Consiglio Superiore della Magistratura (vedi, ad es. il Decreto Ministeriale 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari" e il Decreto Ministeriale 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale").

Il *Giudice Onorario di Tribunale* (GOT) ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito. La durata in carica è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio.

Anche in questo caso il got riceve un compenso per l'attività svolta, ma, a differenza del Giudice di Pace, in forma di gettone di presenza per ciascuna udienza svolta, a prescindere dal numero di provvedimenti emessi.

### **Il Vice Procuratore Onorario**

L'art.71 dell'Ordinamento Giudiziario (R.d. 30.1.1941 nr.12), stabilisce che alle Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario possano essere addetti magistrati onorari per l'espletamento delle funzioni che sono elencate nel successivo art.72 nonché delle altre funzioni ad essi attribuite dalla legge.

Il *Vice Procuratore Onorario* (VPO) è un magistrato inquirente che rappresenta il Pubblico Ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del Tribunale in composizione monocratica, e del Giudice di Pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad es. nei procedimenti per interdizione). Essi svolgono le funzioni di Pubblico Ministero in

udienza per delega nominativa del Procuratore della Repubblica a cui sono sottoposti gerarchicamente.

Infine, possono anche coordinare le indagini dei casi di competenza del Giudice di pace.

Le funzioni proprie del Pubblico Ministero sopra descritte, sono delegabili ai Vice Procuratori Onorari in forza del disposto dell'art 72 dell'Ordinamento Giudiziario (R.D.30.1.1941 nr.12). Tale norma dispone che le funzioni del Pubblico Ministero delegabili ai Vice Procuratori Onorari (VPO) siano quelle dell'udienza dibattimentale, di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo (funzione delegabile quest'ultima solo a Vice Procuratori Onorari con almeno 6 mesi di esercizio delle funzioni), della richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, nonché nelle udienze in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 c.p.p. e nelle altre attività elencate nella lettera d) dell'art.72. Sono, altresì, delegabili ai Vice Procuratori Onorari le funzioni del Pubblico Ministero stabilite dalla legge in materia civile. Il 3° comma dell'art.72 funge da regola di chiusura rispetto alle funzioni delegabili dal Procuratore della Repubblica ai Vice Procuratori Onorari, in quanto stabilisce che le funzioni delegabili ai VPO devono essere di norma quelle che fanno riferimento ai procedimenti monocratici a citazione diretta, cioè quelli in cui è il Pubblico Ministero ad esercitare l'azione penale mediante la citazione a giudizio dell'imputato. Il legislatore nella norma usa la locuzione "si segue il criterio di non delegare le funzioni del Pubblico Ministero ai VPO e alle altre figure di delegabili descritte nell'art.72, per i reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio". Tale specificazione si è resa necessaria, in quanto l'art.33 ter, 2° comma, del codice di procedura penale dispone che il Tribunale giudica in composizione monocratica per tutti i reati che non sono di competenza del Tribunale in composizione Collegiale, criterio residuale di attribuzione della competenza, che si basa sull'elencazione contenuta nell'art. 33 bis codice di procedura penale.